



TRIBUNALE DI TORINO
- SEZIONE SESTA CIVILE - FALLIMENTARE -

PROC. V.G. N. 33916/2018

DECRETO DI OMOLOGA
DELL'ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI
ex art. 12 legge n. 3/2012

Il Giudice, dott. Antonia Mussa,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 28 giugno 2019;

premesse che

- in data 6.12.2018 () e () hanno depositato una proposta di accordo per la composizione della crisi da sovraindebitamento *ex art. 7 e ss. l. n. 3/2012*;
- la proposta di accordo con i creditori prevede
 - o per () il pagamento della somma di € 15.000,00, conferiti tramite finanziamento da parte di una banca convenzionata e garantito al 100% dalla Fondazione Antiusura San Matteo erogato solo a seguito del passaggio in giudicato del decreto di omologa, nonché la somma che sarà ricavata dalla vendita tramite procedura competitiva del motociclo modello () con prezzo a base d'asta di euro 500,00 da destinarsi al pagamento integrale delle spese di procedura e dei creditori privilegiati e il 6,3% dei creditori chirografari;
 - o per () il pagamento della somma di Euro 21.000,00, conferiti euro 6.000,00 tramite anticipo del tfr già a disposizione del conto della procedura ed euro € 15.000,00, conferiti tramite finanziamento da parte di una banca convenzionata e garantito al 100% dalla Fondazione Antiusura San Matteo erogato solo a seguito del passaggio in giudicato del decreto di omologa da destinarsi al pagamento integrale delle spese di procedura e dei creditori privilegiati e il 9,1% dei creditori chirografari;
- unitamente a tale proposta di accordo sono stati depositati i documenti previsti dall'art. 9, comma 2, l. 3/2012 e la relazione particolareggiata *ex art. 9, comma 3 bis l.* da parte del professionista incaricato di svolgere la funzione di OCC, dott. Luigi Sica, il quale ha attestato la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della proposta, la fattibilità dell'accordo, la probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria e di non aver rilevato atti che potrebbero costituire frode o arrecare danno ai creditori;
- con decreto del 11.1.2019 il giudice designato ha fissato udienza *ex art. 10, comma 1, l. 3/2012* il giorno 4.10.2018;



- i creditori sono stati chiamati a far pervenire una dichiarazione sottoscritta con la quale esprimere il consenso o il dissenso rispetto alla proposta di accordo formulata dalla debitrice entro il termine di 10 giorni prima dell'udienza di cui all'art. 10, comma 1, l. 3/2012;
- all'udienza, l'OCC ha dato atto di aver trasmesso la proposta di accordo a tutti i creditori a mezzo PEC e di aver pubblicato tale atto ai sensi degli artt. 10 e 15 l. n. 3/2012, nei termini e nelle modalità previste nel decreto;
- in data 10.4.2019 l'OCC ha trasmesso a tutti i creditori riconosciuti nell'accordo la relazione sui consensi *ex* art. 12 l. n. 3/2012, dando atto del consenso espresso dai creditori;
- il Tribunale deve, dunque, sciogliere la riserva assunta all'udienza del 13.6.2019 e provvedere sull'istanza di omologa dell'accordo di composizione della crisi a data successiva al deposito dell'attestazione definitiva da parte dell'OCC;
- in data 20.6.2019 l'OCC ha depositato l'attestazione definitiva *ex* art. 12 l. 3/2012, con la quale ha dichiarato
 - di aver ricevuto nei termini indicati dall'art. 11, comma 1, legge n. 3/2012 il voto favorevole dei creditori;
 - che non sono pervenuti voti contrari, contestazioni o osservazioni da parte degli altri creditori;
 - che, dunque, l'accordo risulta raggiunto poiché, tenendo conto del meccanismo di voto previsto dalla legge, risulta raggiunta una maggioranza del 100% dei creditori;
 - che l'accordo risulta allo stato fattibile, sostenibile e conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria;

considerato che

- ricorre lo stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 6, co 2, lett. a) della legge n. 3/2012;
- risultano sussistere i requisiti indicati dagli artt. 7, 8 e 9 della citata legge;
- i creditori hanno espresso il consenso richiesto dalla legge ai fini del perfezionamento dell'accordo di composizione della crisi presentato dal ricorrente;
- pertanto, tale accordo deve essere omologato;

P.Q.M.

visto l'art. 12 della legge n. 3/2012,

omologa l'accordo di composizione della crisi proposto da () e () ;

dispone che i debitori effettuino i pagamenti ai creditori nella misura e secondo le modalità indicate nell'accordo omologato;

dispone che il presente decreto di omologazione, unitamente all'accordo di composizione della crisi, sia pubblicato a cura dell'OCC sui siti internet www.astalegale.net, www.asteimmobili.it e www.tribunale.torino.giustizia.it in conformità a quanto disposto dall'art. 12 della l. n. 3/2012.

Torino, 1 luglio 2019

Il Giudice
(Antonia Mussa)

